NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 68 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi
decisione del 10 marzo 2025, deposito del 22 maggio 2025
comunicato stampa del 22 maggio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 148 del 2024

parole chiave:
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – INTERESSE DEL MINORE – RESPONSABILITÀ GENITORIALE

disposizioni impugnate:
- artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40
- art. 250 del Codice civile

disposizioni parametro:
- artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma della Costituzione;
- artt. 8 e 14 CEDU;
- art. 24 CDFUE;
- artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
- artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

dispositivo:
illegittimità costituzionale

Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell'art. 250 cod. civ. nella parte in cui in cui impediscono, al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di donne all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
Il complesso delle disposizioni censurate contrasterebbe con il diritto del minore all'inserimento nel proprio nucleo familiare e alla propria **identità sociale** (**art. 2 Cost**.); con il principio di uguaglianza (**art. 3 Cost**.), per l'**irragionevole disparità** di trattamento, in quanto il nato all'esito di PMA intrapresa da una coppia di due donne sarebbe non riconoscibile in ragione delle caratteristiche della relazione omosessuale tra i genitori, così dando luogo ad una nuova categoria di figli oggetto di discriminazione, aggravata da disparità legate al luogo di nascita (territorio italiano o estero) e alla conseguente possibilità o meno di trascrivere l'atto con indicazione delle due madri; inoltre, vi sarebbe

ISSN 2279-7238

un contrasto con il diritto del minore a vedersi riconosciuta la tutela giuridica e sociale relativa allo **status di figlio della coppia** e il godimento dei diritti connessi alla **responsabilità genitoriale** (**art. 30 Cost**.); infine, il combinato disposto si porrebbe in frizione con la salvaguardia del **miglior interesse del minore**, che trova tutela nell'**art. 31 Cost**.
Il contrasto con il primario interesse del minore viene anche dedotto con riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost., per il tramite dei seguenti parametri interposti: artt. 8 e 14 CEDU, art. 24 CDFUE, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.
La Corte costituzionale respinge preliminarmente due eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e, in particolare, quella relativa all'invasione della discrezionalità legislativa, che rigetta in considerazione del diverso caso che viene in rilievo rispetto a quello della sent. 32/2021, in cui si chiedeva di superare il mancato consenso del genitore biologico all'adozione.
Il giudice costituzionale, dopo aver circoscritto le censure al solo art. 8 della legge n. 40 del 2004, ritiene **fondate** le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili.
In particolare, si riconosce come, nell'ambito delle tecniche di PMA, la genitorialità si fondi sul **consenso**, espressione di un impegno volontario all'assunzione della responsabilità genitoriale, che implica il rispetto dei doveri di mantenimento ed educazione del figlio, indipendentemente dal legame biologico.
Richiamando le fonti internazionali e la sua precedente giurisprudenza, la Corte rileva la **centralità del miglior interesse del minore**, che consiste nel vedersi riconoscere, sin dalla nascita, lo stato di figlio tanto dalla madre biologica quanto da quella intenzionale e, di conseguenza, la titolarità dei diritti corrispondenti al fascio di doveri sopra ricordati, in capo ai genitori.
La Corte sottolinea, sotto questo profilo, che il principio del *best interest* del minore, per quanto centrale, non è un interesse "tiranno", tale da prevalere sempre, poiché, al pari di ogni interesse costituzionalmente tutelato, può essere oggetto di bilanciamento qualora vi sia un interesse di pari rango. Nel caso di specie, tuttavia, non si pone un problema di bilanciamento, in quanto **non si riscontra alcun controinteresse di rilievo tale da giustificare una limitazione del diritto del minore ad essere riconosciuto come figlio dalla madre intenzionale sin dal momento della nascita**.
Nel quadro dei principi del primario interesse del minore e dell'unicità dello stato di figlio, il giudice costituzionale afferma, inoltre, che il carattere omosessuale della coppia che ha intrapreso il percorso genitoriale non può rappresentare un ostacolo al riconoscimento del figlio nato da tale progetto, in quanto **l'orientamento sessuale non incide sul tono dei valori costituzionalmente tutelati né sull'idoneità genitoriale**.
A tal fine, viene anche posto l'accento su come l'attuale disciplina dell'adozione in casi particolari in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico appaia insufficiente a garantire una tutela immediata e certa al minore, a causa dei tempi e costi del procedimento e del suo esito incerto.

Laura La Corte